

Penale Sent. Sez. 6 Num. 94 Anno 2018

Presidente: CONTI GIOVANNI

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 14/12/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti

1. Lubrano Armando, nato a Villaricca il 25/07/1982
2. Orlando Gaetano, nato a Marano di Napoli il 07/05/1947

avverso la ordinanza del 10/05/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Armando Lubrano e Gaetano Orlando ricorrono avverso la ordinanza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva loro applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziati della partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan Orlando" (capo A: art. 416-*bis* cod. pen) e alla parallela



associazione dedita alla gestione del traffico di droga per conto del suddetto clan (capo 1: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, art. 7 l. n. 203 del 1991, reati accertati nel 2015 con condotta ancora in corso), nonché il solo Lubrano anche della commissione di una tentata estorsione aggravata dalla finalità mafiosa (capo C: artt. 81, 10, 112, n. 1, 56, 629, primo e secondo comma, cod. pen., art. 7 l. n. 203 del 1991, reato commesso tra maggio 2015 e l'agosto 2016).

Nei ricorsi, proposti con atti separati, si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.:

- per Lubrano, vizio di motivazione in relazione alle censure mosse dalla difesa sulle dichiarazioni dei collaboratori; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle censure avanzate dalla difesa sulla lettura di alcune captazioni ambientali; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle censure della difesa in relazione ai reati di cui ai capi 1) e N); violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, avendo il Tribunale motivato sul punto in modo del tutto apparente; violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla adeguatezza della misura carceraria, rispetto a misure più gradate;

- per Orlando, vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 1), nonché al ruolo apicale contestato per il reato associativo di cui al capo A); vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.).

2. Quanto ai rilievi avanzati da Orlando, va osservato che, sulla base della documentazione acquisita dalla Cancelleria in data primo dicembre 2017, risulta che il ricorrente è stato assolto dai reati, per i quali era stata applicata la misura coercitiva, con sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 10 novembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli.

L'estinzione della misura cautelare oggetto del procedimento incidentale, a seguito della pronuncia della sentenza di assoluzione, determina quindi la inammissibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

3. Relativamente al ricorso di Lubrano, deve osservarsi quanto segue.

3.1. Sulla base della documentazione acquisita dalla Cancelleria, indicata nel paragrafo che precede, risulta che il ricorrente, nel medesimo giudizio, è stato

dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A) e C), con la condanna alla pena di 12 anni di reclusione, mentre è stato assolto dal reato di cui al capo 1).

Pertanto, mentre in ordine al reato di cui al capo 1), per il quale è venuto meno titolo cautelare, valgono le stesse considerazioni avanzate per il ricorrente Orlando, la valutazione sul punto dei gravi indizi di colpevolezza per i reati indicati nei capi A) e C) risulta invece ormai assorbita dalla intervenuta sentenza di condanna di primo grado.

Coerentemente all'insegnamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza del 15 marzo 1996, n. 71, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento impositivo di una misura cautelare, ove intervenga una decisione sul merito (quale quella di condanna), l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi in essa assorbito, e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento applicativo della misura coercitiva (tra tante, Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211754; Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, Porcelli, Rv. 230049; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209).

Nessun interesse ha parimenti il ricorrente Lubrano in ordine al capo N), per il quale non è stata emessa la misura cautelare e sul quale correttamente il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi.

3.2. Quanto invece ai motivi relativi alle esigenze cautelari, va evidenziato che il ricorso è da ritenersi inammissibile perché manifestamente infondato.

Va precisato che il Tribunale ha motivato le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con particolare riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., desumendo gli elementi sintomatici di detta pericolosità, in termini di attualità e concretezza, tanto dalle modalità delle condotte provvisoriamente ascritte al ricorrente, particolarmente gravi ed allarmanti (considerati il novero dei partecipi al sodalizio e l'elevato pericolo determinatosi per l'ordine pubblico nelle zone di operatività del clan, del tutto mortificate nelle attività economiche e imprenditoriali), e dal ruolo apicale ricoperto dal medesimo all'interno del sodalizio di appartenenza (il Lubrano, nipote del capo clan latitante Antonio Orlando, svolgeva all'interno del sodalizio camorristico un ruolo direttivo).

Né può ritenersi carente la motivazione in ordine alle censure difensive, posto che il ricorrente non aveva allegato (o quantomeno non risultavano dagli atti) elementi specifici idonei ad escludere ragionevolmente la sua pericolosità.

Infatti, il ricorrente aveva in sede di riesame valorizzato la sua incensuratezza e l'attività lavorativa svolta, per sostenere che non poteva "nel giro di due anni" acquisire lo spessore criminale tratteggiato dall'ordinanza

genetica: profili, questi, che risultano motivatamente esclusi dal Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria del ruolo apicale rivestito dal suddetto all'interno del clan.

Quanto all'attualità, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato gli elementi dimostrativi dell'appartenenza del ricorrente al clan (operante con permanenza attuale) con perseveranza nel tempo, pervicacia e spregiudicatezza dimostrate.

Parimenti del tutto priva di fondamento è la denunciata violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen., con connesso vizio di motivazione: in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, una volta verificata la sussistenza di esigenze cautelari, sussiste una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria (tra tante, Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

3.3. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso di Armando Lubrano va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Orlando Gaetano per sopravvenuta mancanza di interesse.

Dichiara inammissibile il ricorso del Lubrano Armando, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/12/2017.



.....